



SENT. 58/2016

FASC. 58/2016

CRON. 144

REP. 2609

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lodi riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

dott. Tito Ettore Preioni	Presidente
dott. Stefania Calò	Giudice relatore estensore
dott. Flaviana Boniolo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

2 M S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

visto il ricorso con cui 2 M s.r.l. in liquidazione chiede che venga dichiarato il proprio fallimento;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 l.f.: la società debitrice ha sede legale in Lodi;
- B) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale, come può desumersi dall'oggetto sociale risultante dalla visura camerale; è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, l.f.;
- C) risulta dimostrato il superamento dei parametri dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), l.f.;
- D) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 l.f., come risulta dallo stesso ricorso e dalle scritture contabili e fiscali depositate;

tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; rilevato che ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, l.f., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a € 30.000,00;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e ss. l.f.;

DICHIARA



il fallimento di 2M S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Lodi, via Volturmo, n. 15;

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Stefania Calò;

NOMINA

curatore il dott. **Alberto Valcarenghi** il quale provvederà a redigere la relazione ex art.33 l.f. con decorrenza del termine di legge dall'avvenuta verifica dello stato passivo, salvo l'obbligo di anteriore relazione sommaria;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

ORDINA

al curatore, ai sensi dell'art. 87 l.f., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni procedendo a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 l.f.; il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo, in data **20 gennaio 2017** ad ore **12,40** davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato presso il Tribunale di Lodi, scala A, piano IV, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 l.f. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la trasmissione al curatore, nelle forme e nei modi di cui al novellato art. 93, comma 2, l.f., delle



domande di insinuazione, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 l.f.;

ORDINA

ai sensi dell'art. 17 l.f., che questa sentenza sia notificata al debitore e al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore ed al/i creditore/i istante/i, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura e del Contributo Unificato.

Così deciso in Lodi, il 14 ottobre 2016

Il Giudice estensore

Stefania Calò

Il Presidente

Tito Ettore Preioni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

LODI, 17 OTT. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Dr. Giovanni Marasco